



Il presente Modulo deve essere inviato a: **SECONDAPENSIONE AMUNDI SGR SPA – c/o PREVINET SPA VIA E. FORLANINI 24 31022 PREGANZIOL TV.**  
**OPPURE UTILIZZANDO IL FORM-MAIL COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET [WWW.SECONDAPENSIONE.IT](http://WWW.SECONDAPENSIONE.IT) SEZIONE [CONTATTACI](#)**

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata. Ai fini dell'esecuzione dell'operazione di disinvestimento si precisa che la documentazione completa, secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate, dovrà pervenire ad Amundi almeno 6 giorni lavorativi antecedenti la data di valorizzazione della quota (La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente il giorno 15 di ogni mese – o il 1° giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo – e l'ultimo giorno lavorativo e di Borsa aperta del mese).  
Il riscatto o erogazione in capitale verrà erogato entro 60 giorni dalla ricezione da parte di Amundi della documentazione completa e corretta.  
La liquidazione in rendita verrà attivata entro 90 giorni dalla ricezione da parte di Amundi della documentazione completa e corretta.

***Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto indicato nelle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE allegate al presente MODULO RICHIESTA PRESTAZIONE PENSIONISTICA E RISCATTO.***

DATA COMPILAZIONE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### 1. DATI DELL'ADERENTE

Nella sezione iniziale devono essere riportati i **dati anagrafici** dell'aderente anche in caso di **decesso** del medesimo. In quest'ultimo caso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno degli aventi diritto al riscatto ed inoltrato al Fondo Pensione unitamente alla dichiarazione allegata, sottoscritta in originale, riportante i dati anagrafici completi del/i richiedente/i e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento. **In caso di decesso dell'aderente devono presentare domanda di riscatto totale i beneficiari previsti dalla normativa sui fondi pensione:** gli eredi legittimi ovvero i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) indicati dall'aderente. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo.

### 2. OPZIONE PRESCELTA

NB: **Le 4 opzioni consentite sono tra loro alternative: Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

- A) EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA** - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. **Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita.** Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, è necessario scegliere una tra le tipologie di rendita vitalizia indicate nel Regolamento Allegato 3 Parte I art. 1. **NOTA BENE:** *Solamente i "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale. Si noti che nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la stessa verrà automaticamente erogata in forma di capitale.* È necessario allegare copia di documento attestante il possesso dei requisiti pensionistici riconosciuti dal proprio regime di appartenenza. Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) della posizione individuale maturata si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione.
- B) il RISCATTO parziale** può essere richiesto, nella **misura del 50%** della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. Il requisito dei 12 mesi non è richiesto in caso di CIG o CIGS, laddove questa sia a zero ore e della durata non inferiore a 12 mesi oppure se è stata prevista la cessazione del rapporto di lavoro al termine della cassa integrazione guadagni (Orientamento Covip 28 novembre 2008).
- C) il RISCATTO totale** può essere richiesto per i casi di decesso o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. In tal caso è necessario allegare documentazione dell'ASL di competenza attestante l'invalidità, da cui si evinca l'effettivo raggiungimento dei requisiti per l'ottenimento della liquidazione. Il riscatto può essere richiesto, a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Nei casi di disoccupazione citati ai punti B e C, è richiesta l'attestazione del Centro per l'impiego competente, dimostrante la sussistenza del periodo di disoccupazione minimo richiesto per l'erogazione del riscatto. In caso di CIG o CIGS è necessario allegare la documentazione attestante tale situazione lavorativa rilasciata dall'Azienda.
- D) il RISCATTO** può essere richiesto per perdita dei requisiti di partecipazione. Il riscatto è riconosciuto agli aderenti su base collettiva per perdita dei requisiti di partecipazione stabiliti dalle fonti istitutive e agli aderenti su base individuale che abbiano perso lo status di lavoratore. In tale caso dovrà essere fornita documentazione comprovante la cessazione dello status di lavoratore (certificazione di iscrizione ai centri per l'impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa).

### 3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

Questa sezione non deve essere compilata qualora l'aderente richieda, in costanza del rapporto di lavoro, il riscatto totale a causa di Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.

- A) CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA** - Il riscatto per perdita dei requisiti è ammesso nei casi in cui l'iscritto si sia debitamente qualificato come lavoratore in fase di adesione, o in un momento successivo anche attraverso la compilazione dell'apposito modulo "AUTOCERTIFICAZIONE STATUS LAVORATORE" disponibile sul sito e la perdita dello status di lavoratore perduri al momento della richiesta di rimborso.
- B) PENSIONAMENTO** - l'aderente ha i requisiti per percepire la pensione erogata dal regime obbligatorio di appartenenza.
- C) DECESSO** - Il decesso dell'aderente va segnalato dagli eredi ovvero dai beneficiari

**Data Iscrizione** - Va indicata la data in cui l'aderente si è iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare senza aver mai riscattato.

**Contributi non dedotti** - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto **eccedenti la quota di deducibilità** prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che **non siano già stati comunicati in precedenza** (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2007 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2006 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2007). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

**CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO** - In caso di cessione del V dello stipendio, la richiesta deve **obbligatoriamente** essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione dell'azienda ad attestazione dell'avvenuta erogazione della liquidazione residua a favore degli enti mutuantii ove previsto
- liberatorie al pagamento degli enti mutuantii che autorizzino all'erogazione a favore dell'aderente senza alcun vincolo o restrizione oppure conteggio estintivo che tenga conto della liquidazione dell'azienda di cui sopra

**FONDO DI GARANZIA INPS:** Si ricorda che in caso di **richiesta di intervento del Fondo di garanzia**, affinché questa venga accolta dall'Inps, è necessario **non aver riscattato totalmente** la posizione presso SecondaPensione, in quanto verrebbe a mancare il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda stessa. La domanda d'intervento del Fondo di garanzia INPS potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente al riscatto della posizione maturata in SecondaPensione, si iscriva ad una forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005 (cfr. messaggio INPS n.2084, pr. 3.6).

### 4. COORDINATE BANCARIE

Va indicato il codice IBAN del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. In caso di decesso dell'aderente i beneficiari devono comunicare il loro codice IBAN nel modulo per essi previsto.

### 5. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Data cessazione - è la data in cui cessa l'attività lavorativa svolta comunicata precedentemente al Fondo in fase di adesione oppure in un momento successivo compilando il Modulo "AUTOCERTIFICAZIONE STATUS LAVORATORE".

Nell'ipotesi di adesione individuale con apporto di TFR o adesione collettiva è necessario allegare il modulo attestante la cessazione dell'attività lavorativa e le altre informazioni riguardanti il rapporto lavorativo (ammontare della quota esente, dell'abbattimento, dell'aliquota di tassazione del TFR)

